

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Anna Pagotto alla udienza del 18.11.2021, celebratasi mediante trattazione scritta, nella causa di lavoro iscritta al N.R.G. 38188/2019, emette, con contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

Tra

CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA
Avv. Davide Gallotti e Avv. Emanuela Cusmai

opponente

e

I.N.P.S. anche quale mandatario della SCCI s.p.a
Avv. Luigi Tomaselli

opposto

Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante si oppone al decreto ingiuntivo con il quale è stato disposto il pagamento di euro 217.531,00, basato sul verbale di accertamento ispettivo n. 2016003251/S03, notificatole in data 5.4.2017, quale coobbligata solidale a norma dell'art. 29 co.2 d.lgs.276/2003 con la appaltatrice Cooperativa Futura Sociale, per contributi non versati da quest'ultima per 23 lavoratori e per il periodo 2012/2015, su somme indicate a titolo di trasferte e spese non esenti in quanto insussistenti e da qualificarsi, pertanto, di natura retributiva, oltre che relativamente a generici e non meglio indicati insoluti.

Lamenta che i presunti crediti contributivi non possono ritenersi maturati e tali da legittimare il decreto ingiuntivo in quanto non sono mai stati rivendicati da parte dei dipendenti ex art. 29 dlgs del 2003 nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto; lamenta la notifica del verbale unico di accertamento in data 05/04/2017 oltre i 90 giorni previsti dall'articolo 14 legge 689 /81; lamenta la mancata preventiva



emissione di avviso di addebito ed ancora la notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di decadenza dall'azione ex art. 29 dlgs 276/2003 dalla cessazione dell'appalto avvenuto già in data 08/04/2015 per servizi infermieristici e in data 29/05/2015 per gli ulteriori appalti.

Nel merito, afferma che la maggior parte dei lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento, che indica nominativamente, nei periodi in contestazione non ha lavorato presso la opponente, che era committente di altri appalti con la cooperativa futura parte datoriale, ma presso altri appalti; che i lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento che indica nominativamente non hanno mai svolto attività in via continuativa presso di sé, in quanto erano adibiti in contemporanea ad altre società, come per altro risulta nello stesso verbale unico di accertamento con riferimento a due dipendenti che indica nominativamente; menziona la transazione in sede sindacale e/o giudiziale di alcuni dipendenti che liberano dalla solidarietà l'opponente ed infine richiama le missioni di Durc regolari da parte dell' Inps e dell'Inail per la stessa società, almeno sino all'aprile 2014.

Costituitasi, parte opposta, con articolate argomentazioni, chiede il rigetto del ricorso.

Istruita la causa solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale.

oOo

Il ricorso non è fondato.

Preliminarmente si ritiene non fondata l'eccezione di decadenza ex art.29 d.lgs. n.276/2003 per avere l'INPS presentato la domanda giudiziale oltre il biennio dalla cessazione degli appalti.

La norma richiamata prevede espressamente che :”2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del DPR 29/9/1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”

Al riguardo si ritiene, diversamente dall'opponente, che la decadenza in questione non si applichi sia ai crediti retributivi che a quelli contributivi che derivano dal contratto di appalto. Ciò in una logica che tiene conto della differenza ontologica dei



due tipi di crediti ed il fatto che da una parte l'INPS non può rinunciare alla riscossione dei contributi e dall'altra parte che vi è l'esigenza di assicurare ai lavoratori utilizzati dal committente la copertura assicurativa. Infatti, come anche di recente ha precisato la Suprema Corte *“l'obbligazione contributiva - derivante dalla legge e facente capo all'INPS - va tenuta distinta rispetto a quella retributiva in ragione della sua natura indisponibile e della sua commisurazione in base al cd. minimale contributivo, così da potersi affermare che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale”* (Cass. sez. L - , Sentenza n. 27382 del 25/10/2019 (Rv. 655519 - 01) e che *“In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione.”* (Cass. Sez. L - , n. 18004 del 04/07/2019) . E' parimenti ininfluyente e comunque non fondata l'eccezione di decadenza dell'Inps dall'azione volta recupero dei crediti contributivi ex art. 25 dlgs n. 46/1999. Infatti tale decadenza, per la quale i contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, ha natura meramente processuale e non sostanziale , si che ,*“un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale, previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo ,comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito configurandosi , quella di cui all'art. 25 cit. d.lgs. n. 46/99 , quale decadenza processuale e non sostanziale.”* (così Cass n.26872/3017 e vedasi anche Cass n 3486/2016, 26395/2013). Conseguentemente un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo, comporta meramente che il convenuto non può avvalersi del titolo esecutivo esattoriale, ma può chiedere l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito e di ottenere la condanna al suo pagamento.

Ancora è infondata l'eccezione di inammissibilità/ infondatezza dell'azione di recupero dei crediti accertati con il verbale ispettivo, in quanto notificato tardivamente, in violazione dell'art.14 della legge n.689/1981: La norma prevede che la *“La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente e che*



se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono , comunque, essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni.

Infatti come precisato da costante giurisprudenza, il procedimento previsto dalla legge n. 689/1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative non si estende alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali (si vedano Cass. n. 9863/2004, ribadita da Cass. nn. 20309/2008, 14907/2012, Cass. n. 19093/2017 e la più recente., Cass.Sez. L - , Ordinanza n. 2132 del 29/01/2018).

Si aggiunga che, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza, la questione nel merito assorbe ogni altro rilievo sull'irregolarità formale degli atti impugnati, posto che "In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito. (Cass.Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009).

Nemmeno l'eccezione sul mancato litisconsorzio con l'obbligato principale Futura soc. coop. è fondata in quanto non è più vigente la disposizione normativa che stabiliva tale litisconsorzio. Infatti la sua previsione contenuta nell'art.29, co.2, secondo periodo del d.lgs. n.276/2003, è stata soppressa dall'art.2, co.1, lett. b. d.l. n.25/2017 convertito nella legge n.49/2017. Nel caos in esame la domanda giudiziale è stata depositata successivamente alla soppressione della previsione del litisconsorzio, con evidente esonera del convenuto dall'agire cumulativamente nei confronti dei condebitori solidali.

Parimenti è infondata l'eccezione sulla mancata preventiva escussione dell'obbligato principale Futura soci coop in quanto anche la disposizione normativa che la stabiliva di cui all'art.29, co.2, terzo e quarto periodo del d.lgs. n.276/2003, è stata soppressa dallo stesso art. art.2, co.1, lett. b. d.l. n.25/2017 citato.

Tali modifiche apportate all'art. 29, co. 2 cit. sono indicative della natura attuale di obbligazione solidale in senso stretto del committente, e non di una garanzia sussidiaria. In tal senso le limpide motivazioni sottese alla decisione, in tal senso emessa dalla Corte Suprema con la sentenza n.444/2019 sono da intendersi tuttora (o



per meglio dire, nuovamente) valide, per effetto della soppressione del beneficium excussionis preventiva dell'appaltatore.

Del tutto influente oltre che infondata è ancora l'eccezione per la quale sarebbe inammissibile la domanda in quanto la richiesta di pagamento sarebbe in contraddizione con la sua regolarità contributiva attestata con durc rilasciato a gennaio 2015.

Infatti, l'obbligazione contributiva in esame non riguarda la posizione dell'opponente quale parte datoriale, ma quale committente coobbligato in solido dell'obbligazione contributiva nei confronti dell'appaltatrice. Diversamente le verifiche contributive riguardano la regolarità contributiva del convenuto in relazione alla propria posizione assicurativa, quale datore di lavoro e relativamente ai propri dipendenti.

Si aggiunga, tra l'altro, che non vi è comunque coincidenza temporale, posto che il durc rilasciato a gennaio 2015 riguarda la regolarità contributiva fino ad allora sussistente, mentre l'inadempienza in questione è stata accertata con verbale del 4/4/2017 e quindi successivamente alla verifica sulla base della quale è stato rilasciato il durc.

Infine, è, ancora, infondata l'eccezione di prescrizione. Infatti la notifica del verbale ispettivo ha senza dubbio efficacia interruttiva del termine prescrizionale, come ribadito da costante giurisprudenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19649 del 12/11/2012). Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che la prescrizione è efficacemente interrotta dal verbale ispettivo, idoneo allo scopo, qualora riporti la dichiarazione che il verbale stesso vale anche ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali di legge, indichi il quantum dovuto e manifesti così la volontà di recupero delle somme dovute per il periodo indicato (Cass. sez. L.ord. n. 23882/2018 del 20.4.2018).

Nel caso in esame, il verbale unico di accertamento e notificazione n.2016003251/S03 del 4/4/2017, notificato in data 10/4/2017, riporta tutti gli elementi indicati dalla Suprema Corte. Ne consegue che è stata efficacemente interrotta la prescrizione dei crediti contributivi.

Quanto al merito il convenuto, sul quale incombe l'onere di provare il fondamento delle sue pretese contributive, produce i verbali di quanto dichiarato dai lavoratori Pinelli Patrizia, Spinelli Monica, Scuteri Alessandro, Grandelli Luana, Giordano Maria Rosaria, Bruno Eleonora, Mastriani Greta, Shini Joseph, De Simoni Anna Rita, Mariantoni Ilaria, Raclaru Gabriela, Kurisinkal Joseph Rose, Nazia Ibrahim, Beregoi Larisa, Raju Mariamma, Chiroaba Claudia, Sojan Joseph, Axinte George, Vendiotto Antonella, Gaina Cristina, Poloboc Maria, Dell'orefice Claudia e Dell'uomo Cristina.



I medesimi, sentiti in sede di accertamento dagli ispettori, hanno tutti dichiarato di avere lavorato, per i periodi in considerazione, sempre e soltanto presso la struttura 'Merry House' di Roma del Centro opponente; di non avere mai svolto trasferte, né di avere sostenuto spese per trasferta, né di essere stati rimborsati per spese di trasferta, ma di avere sempre lavorato all'interno della predetta struttura; di avere lavorato sotto le direttive della caposala o comunque di dipendenti del Centro committente.

Si aggiunga che è stata prodotta né in sede di accertamento, né in questa sede giudiziale la documentazione che giustifichi le trasferte asseritamente effettuate dai lavoratori o la ragione di rimborsi spese a loro favore. Inoltre l'opponente non contesta sostanzialmente il merito delle debenze all'INPS, né muove validi rilievi in relazione alle dichiarazioni dei lavoratori, già prodotte in sede di istanza di emissione di decreto ingiuntivo e agli atti.

Ne consegue che le somme registrate sul LUL della Coop. Futura a titolo di indennità di trasferta e rimborso spese a favore dei dipendenti sono state correttamente considerate come dovute a retribuzione ordinaria, assoggettate a relativa contribuzione.

Ciò comporta il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.6872/2019.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Condanna l'opponente al pagamento a favore del convenuto delle spese processuali che liquida nel totale in euro 6000, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da risorsi ex art 152 bis disp. att. c.p.c.

Roma, 18.11.2021

il Giudice

